



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA**

IL PRESIDENTE

Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza
Tel. 0971-447120/0971-447144
Fax 0971.447184
franco.mollica@regione.basilicata.it

Protocollo n. 1142/c

Potenza, 3/2/2017

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA TERZA
C.C.P.**

**AL SIG. SEGRETARIO DELLA TERZA
C.C.P.**

**AI SIGG.RI CONSIGLIERI
REGIONALI**

AI SIGG.RI ASSESSORI REGIONALI

**AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO DI
SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E
DELLE COMMISSIONI**

**AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO
LEGISLATIVO**

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione progetto di legge.

Per quanto di competenza, si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di legge n. 122/2016, d'iniziativa del consigliere Robertella, avente ad oggetto: "Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari".

Francesco Mollica

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA ARRIVO
27 GEN. 2017
Prot. n° 80516
Cat. _____ Cl. _____ N. _____

Ufficio Segreteria dell'Assemblea PRESA IN CARICO
27 GEN. 2017
Operatore A. Mercurio

122/2017

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CONCESSIONARI BALNEARI

CONSIGLIERI PROPONENTI FIRMATARI:

Vincenzo Robozzella

MT C.C.P.
2.2.2017

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CONCESSIONARI BALNEARI

Relazione

Il Disegno di Legge proposto nasce dalla finalità ultima di offrire garanzie di prospettiva al settore turistico balneare, collegare l'esercizio dell'impresa al territorio e affiancare l'esercizio delle concessioni alla realizzazione di interventi di interesse generale. Questi i punti che riassumono lo spirito con cui si è lavorato per dotarsi di uno strumento legislativo in grado di dare risposte a un settore strategico per l'economia costiera come quello delle imprese balneari e qualificare la nostra offerta turistica sul territorio.

Con tale normativa, la Regione riconosce il principio del legittimo affidamento come stabilito dalla Corte di giustizia UE che ha affermato chiaramente che il principio è parte dell'ordinamento giuridico comunitario e la sua inosservanza costituisce una violazione del Trattato. La sentenza della Corte Europea del 14 luglio 2016 ha infatti affermato che le concessioni demaniali marittime, rilasciate dalle autorità pubbliche al fine di sfruttare un'area demaniale a fini turistico-ricreativi, debbono essere qualificate come "autorizzazioni" ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali. Osserva nondimeno la Corte di Giustizia che l'articolo 12, paragrafo 3, della Direttiva 2006/123/CE può essere interpretato nel senso che consente di giustificare una proroga fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento sulla base di una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti (punto 56° della Sentenza).

Attraverso tale assetto normativo la Regione riconosce nel legittimo affidamento l'elemento fondamentale dello Stato di diritto: merita una specifica tutela l'affidamento di ciascun cittadino il quale ha riposto la sua fiducia nel perdurare di un determinato assetto giuridico. La Regione, inoltre, riconosce il principio volto alla tutela dell'affidamento di concessionari demaniali marittimi che, una volta riconosciuti dall'autorità amministrativa attraverso un atto che si presuppone legittimo, non possono vedere, in un secondo tempo, sacrificati i loro diritti.

Si specifica, inoltre, che tale Proposta di Legge scaturisce da un significativo lavoro di concertazione con il CNA Balneatori che ne ha approvato finalità e contenuti in sede di assemblea nazionale di categoria e che è stata condivisa ed apprezzata dai rappresentanti del settore a livello regionale.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CONCESSIONARI BALNEARI

Art.1

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione Basilicata intende garantire in tutto il territorio regionale:
 - a) L'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo turistico-ricreativo da parte dei Comuni costieri;
 - b) Nelle more della revisione e del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in conformità ai principi di derivazione europea, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità turistico-ricreative in base a procedure di selezione tra i candidati potenziali secondo criteri obiettivi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, così come previsto dall'art. 1, comma 18, n. 194/2009 s.m.i.;
 - c) Adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo;
 - d) La tutela dell'affidamento dei titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nei limiti precisati dal diritto eurounitario.

ART.2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
 - a) imprese turistico- balneari: le attività classificate all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare;
 - b) imprenditori balneari: gli operatori economici che esercitano le attività di cui alla lettera che precede;
 - c) concessioni: concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'art. 36 cod. nav e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. per l'esercizio delle imprese turistico-balneari;

- d) bene di concessione: l'area appartenente al demanio marittimo concessa per l'esercizio di imprese turistico-balneari.

ART.3

Funzioni della Regione e dei Comuni

1. La Regione esercita le funzioni in materia di pianificazione delle utilizzazioni delle aree del demanio marittimo.
2. I Comuni in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposto dalla Regione:
 - a) Adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alla pianificazione regionale;
 - b) Rilasciano concessioni sui beni appartenenti al demanio marittimo;
 - c) Esercitano le funzioni di vigilanza e controllo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.